



BANCA INTERMOBILIARE
DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.p.A.

Sede Legale: Via Gramsci, 7 - 10121 Torino - Tel. 011.08281 - Fax 011.0828800 - Internet: www.gruppobim.it - E-mail: info@gruppobim.it - Codice Azienda Bancaria n. 3043.7 - Albo Banche n. 5319 - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Capitale Sociale €156.037.608,00 i.v. - Registro Imprese di Torino n. 02751170016 - C.C.I.A.A. di Torino n. REA 600548 - C.F. / P. IVA 02751170016

FOGLIO INFORMATIVO CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA

PARTE I - Informazioni sulla banca:

<i>Denominazione e forma giuridica:</i>	BANCA INTERMOBILIARE S.p.A.
<i>Sede legale:</i>	via Gramsci, 7, 10121 Torino, Italia
<i>Sede amministrativa:</i>	via Gramsci, 7, 10121 Torino, Italia.
<i>Indirizzo telematico:</i>	info@gruppobim.it
<i>Codice ABI:</i>	3043
<i>Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia:</i>	5319
<i>Gruppo bancario di appartenenza:</i>	Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni
<i>Numero di iscrizione al Registro delle imprese di Torino:</i>	02751170016
<i>Sistemi di garanzia cui la banca aderisce:</i>	Fondo Nazionale di Garanzia - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
<i>Capitale sociale e Riserve al 31/12/2008:</i>	345.888.056
di cui:	
<i>Capitale sociale</i>	<i>155.773.138</i>
<i>Riserve</i>	<i>190.267.315</i>
<i>Sovrapprezzo di emissione</i>	<i>139.779</i>
<i>Azioni proprie</i>	<i>(20.227.231)</i>
<i>Riserve da valutazioni</i>	<i>(10.087.859)</i>
<i>Strumenti di capitale</i>	<i>30.022.914</i>

Dati e qualifica soggetto incaricato all'offerta fuori sede:

nome e cognome

qualifica



PARTE II - Caratteristiche e rischi tipici del prodotto

STRUTTURA E FUNZIONE ECONOMICA

Con il rilascio di questa forma di garanzia (contratto autonomo di garanzia) il garante garantisce la banca fino all'importo massimo garantito stabilito in contratto, per le obbligazioni assunte verso la banca dal debitore garantito e derivanti da operazioni bancarie di qualunque natura.

PRINCIPALI RISCHI

Tra i principali rischi va tenuto presente:

- pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo;

PARTE III - Condizioni Economiche

Non sono previste condizioni economiche applicabili al contratto autonomo di garanzia.

PARTE IV - Clausole contrattuali che regolano l'operazione o il servizio

Rimborsi

Il **Garante** si impegna altresì a rimborsare alla **Banca** le somme che da quest'ultima fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo, purché tali circostanze si verificino entro ventiquattro mesi dai pagamenti, fatte salve l'interruzione o la sospensione, per qualsiasi motivo, dei termini e ancora, per le ipotesi tutte di revocatoria (anche fallimentare), fatti salvi i maggiori termini previsti dalla legge.

Estensione a terzi del contratto e rinuncia al beneficio della preventiva escussione

Le obbligazioni derivanti dal **Contratto** sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa del **Garante**.

Le obbligazioni derivanti dal **Contratto** si intendono assunte con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del **Debitore principale**.

Recesso dal contratto

Il **Garante** può recedere dal **Contratto** dandone comunicazione scritta alla **Banca** a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento con preavviso di trenta giorni calendariali.

Il **Garante** risponde, oltre che delle obbligazioni del **Debitore principale** in essere al momento di efficacia del recesso, di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente in dipendenza e/o in relazione ai rapporti esistenti al momento sopraindicato.

In espressa deroga a quanto previsto al precedente paragrafo, per quanto concerne i rapporti di apertura di credito intrattenuti con il **Debitore principale**, il recesso del Garante ha effetto solo quando la **Banca** abbia potuto recedere a sua volta dai detti rapporti, sia conseguentemente cessata la facoltà di utilizzo del credito da parte del **Debitore principale** e sia decorso il termine di presentazione degli assegni da lui emessi e ancora in circolazione.



Deroga all'articolo 1957 c.c.

I diritti derivanti alla **Banca** dal **Contratto** restano integri fino a totale estinzione di ogni credito verso il **Debitore principale**, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore principale o il garante medesimi o qualsiasi altro coobbligato entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende espressamente derogato.

Pagamento a prima richiesta e valore probatorio delle scritture contabili della Banca

Il **Garante** è tenuto a pagare immediatamente alla **Banca**, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del **Debitore principale**, quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio. Per la determinazione del credito garantito fanno prova in qualsiasi sede contro il **Garante**, i suoi eredi o aventi causa, le risultanze delle scritture contabili della **Banca**.

In caso di ritardo nel pagamento, il **Garante** è tenuto a corrispondere alla **Banca** gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del **Debitore principale**.

L'eventuale decadenza del **Debitore principale** dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al **Garante**.

Il **Garante** riconosce alla banca il diritto esclusivo di stabilire a quali delle obbligazioni del debitore principale debbano imputarsi i pagamenti da lui fatti in dipendenza del **Contratto**.

Autonomia del contratto dalle obbligazioni garantite

Il **Contratto** è del tutto indipendente ed autonomo dalle obbligazioni garantite, presenti e future, intercorrenti tra il **Debitore principale** e la **Banca**.

Contratto conserva la sua piena validità anche ove dette obbligazioni siano dichiarate invalide.

Il **Garante** non può opporre alla **Banca** le eccezioni che spettano al **Debitore principale**.

Il **Contratto** costituisce espressa deroga all'art. 1939 c.c. nonché alla regola della accessorietà della garanzia fideiussoria, di cui all'art. 1945 c.c.

Inopponibilità di eccezioni

Nessuna eccezione può essere opposta dal **Garante** in relazione al momento in cui la **Banca** esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti con il **Debitore principale**.

Limitazioni all'esercizio del diritto di regresso o di surroga

Il **Garante** non può esercitare il diritto di regresso o di surroga che eventualmente gli spetti nei confronti del **Debitore principale** e dei coobbligati ancorché co-garanti sino a quando ogni ragione di credito della **Banca** nei confronti di questi non sia interamente estinta.

Inopponibilità della estinzione e/o modifica dell'obbligazione di altri garanti e/o fideiussori

Il **Contratto** ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata da altri a favore della **Banca** nell'interesse del **Debitore principale**.

Quando vi sono più garanti, ovvero uno o più garanti e uno o più fideiussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare della garanzia da lui prestata, anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e l'obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare o ha subito modificazioni, per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte della **Banca**.

Contratto sottoscritto da coniugi

Ove il **Contratto** sia sottoscritto da coniugi, la Banca è espressamente autorizzata, in espressa deroga all'art. 190 cod. civ., ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l'intero suo credito sui beni personali di ciascuno dei coniugi.

**Foro competente**

Per tutte le eventuali controversie concernenti il **Contratto** che dovessero insorgere tra la **Banca** e il **Garante**, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, è competente, in via esclusiva, il Foro di Torino.

Qualora il **Garante** rivesta la qualità di consumatore, ai sensi dell'art.33 comma 2 Lett. u) D.lgs. n. 206 del 06/09/2005, il Foro competente è quello di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

<u>LEGENDA</u>	
Garante	E' la persona che sottoscrive il contratto autonomo di garanzia a favore della Banca
Debitore principale	E' la persona il cui adempimento viene garantito dal garante nei confronti della Banca
Importo massimo garantito	E' la somma complessiva (per capitale, interessi, spese) che il garante si impegna a pagare in caso di inadempimento del debitore principale.
Reviviscenza della garanzia	Consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati dal debitore alla banca siano dichiarati (ad esempio con sentenza) inefficaci o annullati o revocati.
Solidarietà fra fideiussori	E' il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo.
Regresso	E' il potere del fideiussore di agire nei confronti del debitore, una volta che ha pagato quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata alla banca.